

Note :

La **seconda interrogazione del consigliere Verter Gorni** chiede , a ...tambur battente,dopo la precedente mia risposta nell'ultimo consiglio comunale del 23 novembre u.s.,da Lui ritenuta una “..lunga escursione temporale e burocratica” e ,con fare giornalistico,chiude con “ Stasera qui celebriamo un funerale .Amen.” .

Spiace che mi si voglia attribuire il ruolo principale di “ celebrante “ della “ defunta “ Fondazione, visto che ho accettato, la nomina a consigliere ,indi di presidente , per solo “ spirito di servizio “, nel tentativo che questa realtà , per gran parte “ sconosciuta ed estraniata “ dalla vita sociale della città, fosse conosciuta dalla Cittadinanza e ne diventasse parte, insieme ai quegli adolescenti/giovani che affetti da disagio dovevano riprendere ad abitarla/frequentarla.

Per rispondere , per gran parte , a quanto chiede il consigliere Gorni devo innestare , pure , **la terza interrogazione dei consiglieri Alessandria/Serini** che chiedono “ le cause che hanno portato all'attuale situazione della benemerita istituzione sabbionetana” .

Orbene ,perchè ciascuno di noi sappia di cosa si sta discutendo dobbiamo partire dall'origine ,quando esistevano gli Istituti Riuniti di Assistenza e Beneficenza – “ Opera Pia Casa di Riposo Giuseppe Serini “ e Comunità Alloggio “ Federica Serini “.

_ La Comunità Alloggio per minori , con disagio familiare , “ Federica Serini “ , ha iniziato la propria attività , quale Unità d'offerta, idonea ad accogliere un numero di dieci utenti, sia pre-adolescenti che adolescenti ,a far tempo dal 9.8.1999 , con provvedimento n.79/99 dell'ex Asl di Mantova .

- Il 25.10.2003 , il C.d.A. -pro tempore,delle predette II.PP.A.B, presidente il dott. Rodighiero, in applicazione della Legge Regionale n.1 del 13.2.2003, “ Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia “ , ai sensi dell'art.5 ,di detta legge , che recitava: “ le IPAB lombarde gestite contemporaneamente dal medesimo organo amministrativo , provvedono alla fusione in un unico soggetto e sono tenute a trasformarsi in enti di diritto privato , senza scopo di lucro (Fondazioni o Associazioni) , oppure rimanere nell'ambito del diritto pubblico , acquisendo la qualifica di Aziende di Servizio alla Persona (ASP).Il C.d.A. ha , quindi ,deliberato (con delibera n.85 R.D) la fusione delle due II.PP.A.B. , in un unico soggetto di diritto privato, senza scopo di lucro ,con la denominazione di “ FONDAZIONE ISABELLA GONZAGA ONLUS “ .

Il Consiglio comunale (Sindaco Cesare Boni) con D.C.C. n.42 del 24.11.2003 (i consiglieri Serini ed Alessandria (astenuto) erano , allora, presenti in C.C.) ha approvato la trasformazione delle II.PP.A.B. in “ Fondazione Isabella Gonzaga Onlus oltre al relativo Statuto .

Regione Lombardia , ha assentito all'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, in data 31.12.2003 n.1804, con pubblicazione sul BURL n.4 del 19.1.2004 .

La Fondazione ha articolato la sua attività su **due servizi autonomi e distinti** : il servizio di casa di riposo (ex Serini) ed il servizio di comunità alloggio per minori .

_ Il 30.5.2008 è stato sottoscritto , per scrittura privata , (poi autenticata nelle firme dal Notaio Augusto Chizzini di Viadana al n.19328 di rep. e n.10720 di raccolta , in data 17.6.2008) l' AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA“in quanto la Fondazione,(presidente C.d.A dr.Davide Luani) ha ceduto alla C.S.A. Cooperativa Sociale , cooperativa servizi assistenziali , con sede in Mantova, Via Gelso n.8 , la R.S.A. per anziani , struttura ubicata in Sabbioneta Piazza Libreria Grande 1, e costituita da nr.32 posti letto autorizzati al funzionamento ed accreditati fin dal luglio del 2007, oltre a tutti i servizi generali ed amministrativi strettamente connessi al funzionamento e al coordinamento delle predette attività (anima-

tori, assistenti sociali, ristorazione, guardaroba, personale medico, personale tecnico-manutentore, pulizie amministrative, portineria).

Nel contratto è scritto che : “ Ciascun servizio oggetto del presente affitto d'azienda è costituito: a)b)..... “ c) il personale, di cui all'allegato D , già dipendente della Fondazione (erano 22 + 4 a tempo determinato in servizio alla R.S.A.) locatrice che svolge la propria attività al servizio complessivo del ramo di azienda trasferito , al momento del perfezionamento del presente atto. Il verbale di consultazione e accordo tra tutte le Parti (Amministrazione comunale Beccari, Fondazione, C.S.A., OO.SS. Prov.li e R.S.U. Aziendale) è stato sottoscritto il 20.5.2008 ed il personale è stato concesso in distacco a CSA a far tempo dal **1.6.2008** e sino al termine del contratto (**trent'anni**) con inizio dal 1.6.2008 e scadenza il **31.5.2038**.

L'attuale personale in servizio e “comandato in distacco” presso la Casa di Riposo è di undici unità.

- Il servizio della Comunità educativa è stato gestito fino al 31.8.2015 ed a far tempo, dal 1.9.2015 , è stato sospeso “ a data da definirsi , dati i percorsi amministrativi da chiarire per la Comunità stessa , unitamente alla necessità di intervenire con lavori di ristrutturazione dell'edificio.
- In data 30.10.2015 è stato sottoscritto un accordo sindacale di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti della Fondazione ,in forza alla Comunità alloggio , con effetto dal 31.10.2015. I dipendenti per la gestione della Comunità risultavano 10 unità, con varie funzioni (4 vigilatori notturni, 4 educatori diurni cui aggiungersi uno in sostituzione per maternità, una addetta alle pulizie e cucina).
- La Fondazione ha svolto la propria attività , prioritariamente, nella gestione diretta della Comunità Alloggio per minori , avvalendosi di personale proprio . Aveva alle dipendenze dal 1.10.2010, anche , una impiegata amministrativa , a part time, inquadrata nella Cat.C1 del ccnl.EE.LL. a decorrere dal 1.1.2015. Detta dipendente era stata assunta in data 9.7.2001 e si è licenziata in data 23.6.2017.

Passando ad un'analisi delle attività , finora svolte , emerge quanto segue :

A) Comunità Alloggio per minori “ Federica Serini “.

L'attività , era accreditata per dieci posti letto che non sono mai stati interamente coperti in quanto la media delle presenze è stata la seguente :

2006 : 9,58 ; 2007 : 9,33 ; 2008 : 9,00 ; 2009 : 8,58 ; 2010: 6,67; 2011: 7,17 ; 2012:5,58 ;
2013: 7,25 ; 2014 : 6,42 ; 2015 : sono stati 8 da gennaio ad aprile, 9 da maggio/giugno; 5 luglio e 3 nel mese di agosto – chiusura 1° settembre . La retta giornaliera era di €83 circa , portata ad €90,00 dal 1.1.2015.

Da rilevare che la bassa percentuale di occupazione dei posti letto , soprattutto dal 2010 in avanti, ha pesato in modo rilevante sulla situazione economico finanziaria della Fondazione , tenuto conto , ad esempio ,che nel 2014/2015 si sarebbe potuto raggiungere il pareggio finanziario, con l'occupazione di 8,60 posti letto/media , dei costi diretti .

1. E' appurato, dalla lettura dei bilanci ,che la gestione economica della Comunità alloggio è sempre stata negativa in quanto le entrate erano insufficienti a coprire le spese .

Tenuto conto , per sommi capi , delle voci delle attività e passività partendo dal bilancio chiuso al 31.12.2009 (dopo l'affitto del Ramo d'Azienda) fino al bilancio al 31.12.2015 (chiusura) ,visto che nel corso dell'anno 2009 gli Enti competenti (Comune, Regione, Benefattori) hanno provveduto al rinnovo dei loro rappresentanti in seno al C.d.A.(insediato il 4.3.2010, con presidente il rag. Andrea Barsoni) ,che hanno amministrato l'Ente fino al 19.1.2015 ,quando i tre componenti di nomina comunale, hanno rassegnato “ le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica con effetto immediato

“, ed ai sensi dell'art.11 (decadenza e cessazione dei consiglieri) , comma 3 , le dimissioni della maggioranza dei componenti hanno comportato la decadenza dell'intero C.d.A. rispetto alla scadenza naturale del 4.3.2015.

Si evidenzia quanto segue :

- Il costo del personale della Comunità alloggio/ Fondazione, nel corso dei sette anni esaminati ,è stato di	€. 1.503.104,00 ;
- L'incasso delle rette della Comunità alloggio ,nel corso dei sette 7 anni esaminati è stato di	€. 1.357.557,00;
con un totale di differenza di	€. 145.547,00
tra i “ Costi della produzione “ si trovano generici “ servizi “ che hanno avuto , nel corso dei 7 anni, un ammontare di	€. 303.709,00

2. Il Revisore dei Conti , nella sua relazione al Bilancio 2015,ha evidenziato che “ La gestione del ramo di attività riguardante la Comunità Alloggio ha presentato anche per l'esercizio 2015 una situazione deficitaria ,caratterizzata da ricavi realizzati in flessione rispetto al 2014 , i quali non sono stati sufficienti a coprire nemmeno i costi del personale direttoIl perdurare dello stato di antieconomicità di tale ramo di attività ha compromesso la sostenibilità finanziaria dell'Ente , la cui liquidità ha subito una costante flessione negli ultimi due esercizi (circa €.77.190 in meno rispetto all'esercizio 2014) .

3. Tra l'altro si rileva che le “ Disponibilità liquide “ formate da Depositi bancari,postali,denaro,valori in cassa sono diminuiti dal 31.12.2009 (€.299.447,00) al 31.12.2015 (€.7.563) di ben **€.291.884,00**.

4. Nella relazione al bilancio 2016 , il Revisore rileva che :” La gestione del ramo di attività riguardante la Comunità alloggio ,interrotta nel corso del 2015, è stata sospesa per tutto il 2016 . Le uniche fonti di introiti sono derivate da elargizioni effettuate dai benefattori (€.10 mila) , dall'incasso della vendita dei terreni agricoli (€.54.486) e dall'incasso del 5 x 1000 (€.2.918) , così consentendo soltanto di tamponare la situazione deficitaria facendo fronte al pagamento del TFR dei dipendenti licenziati. Infatti , se da una la liquidità si è azzerata,permangono consistenti esposizioni debitorie verso l'INPS (per contributi previdenziali) e verso l'Erario (per ritenute su redditi di lavoro dipendente, IVA,IMU e TASI.

Come già evidenziato nella Relazione sul bilancio al 31.12.2015, allo stato permangono ,quindi, dubbi significativi in ordine alla capacità della Fondazione di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale e per il soddisfacimento dei fini statutari.”

B) Associazione ERMES .

1. - In data 25.3.2012 è stato sottoscritto ,con l'Associazione Ermes di MN – responsabile il sig. Matteo Fazzi , di anni 27 , un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Piazza Libreria Grande n.1 , ex Casa di Riposo “G.Serini ed ex Convento dei Serviti “ nonché sede legale della Fondazione.

Il contratto della durata di 6 anni è stato stipulato “ ..allo scopo di valorizzare e riqualificare il complesso immobiliare mediante la realizzazione di un centro culturale...(oggi,pare ..una barzulletta ,dopo le vicende dell'aprile 2015! visto che all'interno del palazzo storico deteneva e coltivava sostanze stupefacenti .Il Fazzi è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione ed in seguito, pure, denunciato per truffa per una falsa fideiussione assicurativa ,di una società svizzera, per l'importo di €.36 mila, in conto affitti , rilasciata a favore della Fondazione) “.

Detto centro ha versato da aprile a dicembre 2012, per l' affitto del plesso monumentale e relativo spalto , €.11.250,00, poi più nulla .

Il debito dell'Associazione Ermes, al 24.10.2015,(data di restituzione delle chiavi dell'immobile)ammontava a **€.26.460,00** tra affitti,spese ed utenze varie.

L'aggiornamento, effettuato al 31.10.2015, nei confronti dell'Associazione Ermes , a far tempo dal

10.4.2012 (1° affitto da pagare a fav.della Fondazione) , riporta un totale da incassare pari ad euro 61.964,47 a fronte di un totale incassato di €28.100,00 ed un **Residuo** di €**33.864,47** .

2. Ad onor del vero ,ritengo di riportare ,relativamente alla vicenda “ Ermes/Fazzi “ , il resoconto di tre , specifici , incontri , a cui ho partecipato, in qualità di componente della Giunta comunale:

a) il primo è avvenuto giovedì 17.7.2014 e si è tenuto , in sala consiliare , fra la Giunta comunale e 4 membri su 5,del Consiglio di Amministrazione della Fondazione” I.Gonzaga “ (il Presidente rag. Andrea Barsoni, la consigliera dott.ssa Katja Avanzini – sociologa ,abitante a Casalmaggiore , l'arch.Fabio Guberti con studio in Viadana , nominati dall'Amministrazione comunale uscente ; l'avv. Marco Cavandoli , di Sabbioneta, nominato dai “ Benefattori “ ; assente il sig.Marco Germiniasi di Mantova, nominato dalla Regione Lombardia) .

Ci venne comunicato , tra le altre cose, nel corso dell'incontro che nel caso avessimo chiesto al C.d.A della Fondazione (di cui tre membri su cinque, di nomina comunale) di rescindere il contratto con l'Associazione Ermes ,avrebbero immediatamente rassegnato le dimissioni (con la conseguente decadenza del consiglio) ,in quanto ritenevano che la “ soluzione Fazzi “ fosse stata – nel 2012 – l'unica scelta possibile, visto che ” hanno eseguito i lavori di restauro conservativo dell'immobile, in primo luogo ,con il rifacimento del tetto , come previsto dagli articoli 11 e 12 del contratto di locazione , stante che la Fondazione non aveva le disponibilità economiche per farlo “ .

b) - Il sig.Matteo Fazzi , presidente dell'Associazione Ermes e locatario dell'immobile “ ex Convento dei Servi di Maria “ richiese , più volte , di poter conferire con la nuova Amm.ne . L'incontro è avvenuto nella mattinata del 4.9.2014 , alla presenza del sindaco e di alcuni componenti della Giunta. Il Fazzi invitò sia il sindaco che i componenti della Giunta a visitare la struttura perché ci si rendesse conto di quanto aveva fatto e si dichiarò disponibile ad una collaborazione,con la nuova amministrazione comunale, dichiarando che il rapporto che si era instaurato con l' amministrazione precedente, dopotutto, si era accorto di essere stato “.. sfruttato... “ in quanto, continuamente, “...spinto ad andare avanti “ avendolo – poi – lasciato solo , come nel caso della ormai “ famosa “ vicenda della discoteca all'aperto, sullo Spalto S.Nicola, con il posizionamento di strutture fisse e mai autorizzate dalla Soprintendenza di Brescia che, alla fine, ha dovuto rimuovere con il totale accollo di circa 100 mila euro di costi . Precisava che i lavori di sistemazione del tetto, dell'intero compendio (di mc 10.975) erano stati effettuati per il 70% e che intendeva proseguire nell'originario progetto del “ centro di ricerca per antichi mestieri “ .

c) - Nella tarda mattinata del 9.9.2014 , il sindaco e alcuni componenti della giunta comunale ,presente ,anche, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale – geom.Raffaella Argenti , hanno visitato l'ex convento alla presenza del sig.Matteo Fazzi e del padre ing.Claudio Fazzi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori eseguiti sulla struttura .

Dopo la sopra citata visita, la Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale rimetteva, il 15.12.2014 ,sia all'Associazione Ermes , che alla Fondazione I.Gonzaga e al direttore lavori , Ing.C.Fazzi , una lettera in cui si avvertiva che “ .. dal sopralluogo avvenuto in data di martedì 9.9.2014 , dalle ore 12,10 alle ore 13,15 è emerso che le lavorazioni effettivamente realizzate hanno riguardato solo una porzione del manto di copertura e che ,pertanto, l'intervento non può dirsi effettivamente concluso ...si avverte che la comunicazione di fine lavori ...da Voi sottoscritta e pervenuta il 27.5.2014 con allegato “ certificato di collaudo finale “... appare ,allo stato,diforme rispetto al contenuto della DIA (poiché le opere indicate in progetto sono state solo parzialmente realizzate) e non potrà essere accolta . Si invita,pertanto,al ritiro della predetta dichiarazione lavori ed alla conclusione delle opere previste nella DIA 161/2012 in data 30.4.2014”.

Il 19.1.2015 perveniva, al protocollo comunale ,una lettera con cui “... i sottoscritti Andrea Barsoni,Katja Avanzini e Fabio Guberti , componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Isabella Gonzaga Onlus di Sabbioneta presentano le proprie irrevocabili dimissioni

dalla carica con effetto immediato ...“ .Quanto avevano “promesso” (il 17.7.2014) veniva concretizzato!.

C) Nuova Casa di Riposo “G.Serini “

- Come già precisato, la “ Casa di Riposo G.Serini “ è stata gestita direttamente dalla Fondazione fino al 31.5.2008 e dal 1 giugno è stata concessa in affitto di ramo d'Azienda alla C.S.A. Cooperativa Sociale cooperativa servizi assistenziali con sede in MN , Via Gelso n.8 , per la durata di anni trenta e, quindi, con scadenza al 31.5.2038.

- Il Canone d'affitto trentennale è stato individuato dopo la costruzione e precisamente all'entrata in funzione della nuova struttura , avvenuta nell'anno 2010 , quantificandone il costo in **€.5.684.836,90**.
- Il canone di affitto ramo d'Azienda periodo Gennaio/dicembre 2017 è stato pari all'importo di **€.127.050,00** , iva compresa, che è stato fatturato dalla Fondazione in due rate semestrali con giroconto contabile cliente/ fornitore , per uguale importo (in sostanza detta somma non viene ,effettivamente ,incassata ma girata a C.S.A. a riduzione del debito della Fondazione nei confronti di C.S.A. per la costruzione della nuova casa di riposo).
Pertanto, alla stessa data il corrispettivo residuo dell'affitto d'azienda di cui agli artt.3 e 4 del contratto , rogato dal Notaio Chizzini di Viadana , risulta essere pari a **€.2.740.015,57** , iva inclusa (importo del debito della Fondazione nei confronti di C.S.A. al 31.12.2017) .
- I contributi ricevuti dalla Fondazione “ I.Gonzaga “ , dalle due Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e Cariverona, pari ad **€.2.242.683,00** sono stati ripartiti ,per accordo tra le Parti, in base all'ammortamento eseguito sulla nuova costruzione (360 mesi pari a 30 anni) risultando una quota annuale di **€.37.500,00** , che viene riconosciuta da C.S.A. alla Fondazione, somma che confluisce ,direttamente, nel conto economico – valore della produzione – nella voce “ altri ricavi e proventi “. E' necessario precisare che è un ricavo contabile e non effettivo .
- Si precisa che la Fondazione aveva acquistato in Via Santuario , “ un'area idonea alla costruzione, messa a disposizione dell'affittuario a far tempo da oggi stesso (17.6.2008) del riconosciuto valore di **€.257.317,00**, pari al costo di acquisizione” .
- Perciò, sull'effettivo costo di costruzione della nuova Casa di Riposo sono stati dedotti l'importo di €.2.500.000,00 di cui €.257.317,00 per l'area acquistata dalla Fondazione e che ha “ fornito “ a C.S.A. per la nuova costruzione .
- Ma non è finita ! : C.S.A. ha contratto un mutuo, con la Banca Popolare di Sondrio per €.1.500.000,00 , con iscrizione d'ipoteca, il 21.4.2010, per €.2.550.000,00 con scadenza il 21.4.2030 e con la Fondazione **datrice d'ipoteca** ,sia sul fabbricato che sull'area di pertinenza , mentre la data di scadenza del finanziamento di mutuo è al 30.4.2022.
- E' , inoltre, prevista una pesante penale in caso di recesso,senza giusta causa, da parte della Fondazione ed anche di C.S.A. , pari ad €.50.000,00 annui , per la durata rimanente della locazione (oggi mancando 21 annualità , detta penale dal 1.1.2018 corrisponderebbe ad **€.1.050.000,00**); per la sola Fondazione ,pure, la somma di un trentesimo (1/30) del valore dell'investimento per ogni anno residuo . L'investimento , al netto dei contributi pubblici , è risultato pari ad €.3.184.836,90 ed 1/30° corrisponde a €.106.161,23 che moltiplicato per 21 annualità risulta essere di €.2.229.385,80 , per un totale, quindi di **€.3.279.385,80** di penale .
“ Ambedue le parti ,nel caso considerato,avranno diritto, comunque, al risarcimento del danno subito .”
- Come già precisato, nel contratto di affitto di ramo d'azienda, è compreso il Personale della Fondazione che risulta distaccato presso C.S.A. e che ,oggi, è composto da **undici unità** che risultano ,formalmente, in carico alla Fondazione (datore di lavoro) , con conseguente aggravio delle procedure burocratiche relative alla gestione dello stesso (il costo annuo della ex segretaria amministrativa, a far tempo dal 1.10.2010 , non rimborsato , almeno in quota parte , da C.S.A.era pari ad €.22/24 mila euro) .

- Dal 1.6.2008, il cosiddetto , “ costo del personale “ (oneri diretti ed indiretti) è interamente a carico di C.S.A. che “ gira “, mensilmente ,alla Fondazione due bonifici bancari, alle relative scadenze, i cui importi mensili vengono accreditati ai predetti dipendenti ed agli Enti previdenziali/ag.Entrate, tramite F24 .
 - Relativamente al T.F.R. risulta a carico della Fondazione dal momento dell'assunzione dei predetti dipendenti , al 31.5.2008 , mentre è a carico di C.S.A. ,dal 1.6.2008 al momento della cessazione del rapporto di lavoro . Formalmente, viene pagato dalla Fondazione al termine del rapporto di lavoro dei predetti dipendenti.
 - Tra l'altro si rileva che il **T.F.R.** accantonato (!?) che rappresenta l'effettivo debito al 31.12.2016 nei confronti dei dipendenti , a tale data , ammonta ad **€. 182.008,00** , al netto degli anticipi corrisposti e di cui €125.149,78 a carico di CSA, **€.56.858,09** a carico Fond.ne
 - Per concludere si precisa che il reddito derivante dall'affitto del ramo di azienda è soggetto a tassazione d'impresa trattandosi di finalità estranea all'attività della Onlus.
 - Preme far osservare , che a seguito della costruzione della nuova casa di Riposo il credito IVA dell'anno 2011, della Fondazione, ammontava a ben **€.548.172,00** ; detto importo è diminuito di €204.205,00 al 31.12.2012 e di ulteriori €285,590,00 al 31.12.2013 (solo €25.259) , a compensazione dei debiti tributari/previdenziali ed , in parte si è richiesto il rimborso. Ciò si deduce dal fatto che al 31.12.2012 il credito IVA in compensazione risulta di €343.967,25 ed il saldo del c/c presso M.P.S aumenta, considerevolmente, nel 2013 (presumibile rimborso); al 31.12.2014 il credito IVA in compensazione è esaurito così come si è ridotta la disponibilità bancaria (da €193.330,00 a €85.684,00) .
Al 31.12.2017, relativamente all'IVA , la Fondazione risulterà a debito di €41.481,34, relativamente agli anni 2016/2017.
 - E, per ultimo , si osserva che le perdite per gli esercizi dal 1.1.2004 (partenza della Fondazione) al 31.12.2009, sono state di €119.655,98 e dal 2010 al 2015 , sono state di €432.427,02 e , nel periodo di dodici anni (2009/2015) di **€.552.083,00**.
 - Se sommiamo le seguenti due voci :
- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| a) “ disponibilità liquide “ , | diminuite dal 2009 al 31.12.2016 di | €.299.417,00 |
| b)” credito IVA , | diminuito dal 2011 al 31.12.2016 di | <u>€.548.172,00</u> |
| | per totali | €.857.589,00 |

Dobbiamo , per forza ,chiederci : ma come si è amministrato in tutti questi anni ??

Con piena coscienza e conoscenza,dopo la lettura e l'esame degli atti , affermo che è da ...stendere un pietoso velo.... su tutta la vicenda relativa allo “ affitto del Ramo d'Azienda “.

La prima domanda da porsi , ora , è cosa resta od è possibile fare ?.

E' necessario premettere che l'attuale Statuto della Fondazione, all'art.18 , che tratta , delle “ Norme sull'estinzione e devoluzione patrimoniale “ , testualmente recita :

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 del c.c. (“ -art.27:Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto,la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibileL'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa , su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio ; art.28 : Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente ,l'autorità governativa , anziché dichiarare estinta la fondazione , può provvedere alla sua trasformazione ,allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono

considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone . Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art.26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate”) .

3. Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale ,ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge , a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati .
4. In caso di scioglimento ,la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità ,sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662 ,salvo diversa destinazione imposta per legge.

Giova ricordare , inoltre , che l'art.4 dello Statuto , che tratta del “ Patrimonio “, al comma 3° recita che : “ 3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.”

Ebbene , la Fondazione ha percorso anche questa via ,come ad esempio ,vendendo gli ultimi terreni agricoli , nel 2015 , ed incamerando €54.486,00 che sono stati impiegati per €40.901,00 a pagare il TFR ed il licenziamento degli ex dipendenti della Comunità alloggio , restando ancora da pagare €31.121,00 di oneri indiretti (Inps,Aspi,Irpef) .

E' stato inoltrato , oltre un anno fa (6.12.2016), la richiesta di autorizzazione per la vendita, per asta pubblica, dei beni mobili , la maggior parte dei quali , depositata presso il Museo “ A passo d'Uomo” , per un valore totale di €54 mila , ma l'asta non si è potuta svolgere per il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ,il 20.12.2016.

E' stato promosso il bando di gara per la vendita , per €70 mila , dell' “ex Stamperia “ , del 31.7.2017 , gara andata, però , deserta e di cui al verbale del 31.8.2017.

Sull'ex casa di riposo e/o ex convento dei Serviti , si è conferito “ l'incarico di mediazione per la vendita “, fin dal 19.9.2017 ma , a tutt'oggi, non vi è stata alcuna risultanza positiva. Oltretutto, dal momento del trasferimento dell'attività (2010) nella nuova casa di riposo , l'immobile ha prodotto , soltanto, delle passività , frutto dell'incresciosa vicenda della concessione dell'immobile all'Associazione Hermes/Fazzi .

L'altro immobile storico ,ex convento del Carmine , che è stato utilizzato , in parte , come Comunità alloggio , è stato scelto di non porlo in vendita visto che l'obiettivo è stato quello di riaprire la Comunità ,con una gestione esternalizzata, potenziandone i servizi. Si tenga conto che il predetto immobile , come del resto l'ex convento dei Serviti ,necessitano di rilevanti lavori sia di ristrutturazione che di messa in sicurezza e ciò per renderli agibili .

Rimarrebbe la nuova casa di riposo,in Via Santuario che, come scritto , il 30.7.2015 è “ L'unica attività oggi non cessabile ,ma cedibile.....gestita da CSA : le penali sono troppo onerose “ (ad oggi €3.279.385,80) .

Il valore lordo di iscrizione contabile al 31.12.2017 è di €5.942.147,90 e considerando il debito residuo nei confronti di C.S.A. di €2.740.015,74 , se ne trarrebbe un netto (al lordo dell'imposta dovuta) di €3.202.132,16 ma le domande da porsi (oltre al fatto che la Fondazione non gestirebbe più, alcuna cosa), sono:esiste un mercato?Tenuto, soprattutto, conto della penale rilevante/onerosa ?e della redditività , molto bassa oltre ad un contratto che viene a scadere fra vent'anni (31.5.2038) ?.

Riassumendo , sinteticamente :

- la situazione economico/finanziari della Fondazione è stata portata sull'orlo del tracollo , soprattutto ,a far tempo dall'anno 2009 , dopo l'affitto del ramo d'Azienda a C.S.A. ; ne sono testimonianza le perdite d'esercizio che , compreso il 2017 ,risultano rilevantissime (presumibili €.120.000,00 nel 2017) per un totale di **€.672.000,00** ;
- prima che la Fondazione sia dichiarata “ insolvente “ e l'insolvenza non è ancora conclamata , con l'esecuzione forzata , da parte dell'ufficiale giudiziario, nella ricerca e individuazione dei beni da pignorare, in quanto il pignoramento diventa l'atto iniziale che da luogo ad una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore/fondazione.

- Stante la rilevata situazione ,sia il codice civile nonché la normativa regionale ,prevedono l' avvio della procedura di estinzione della persona giuridica , con :

a) l'adozione della delibera di estinzione/scioglimento da parte del C.d.A;

b) la presentazione dell'istanza “ dichiarazione d'estinzione “, al Presidente di Regione Lombardia , che accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art.27 del cod.civile e dell'art.6 del D.P.R. 10.2.2000 n.361 e dell'art.9 del Regolamento regionale del 2.4.2001 n.2, e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel Registro e comunicata agli amministratori e al Presidente del Tribunale che provvede all'affidamento della gestione e/o del controllo della fondazione a un Organo (il/i Liquidatore/i) ,da Lui nominato/i ai sensi dell'art.11 delle disposizioni di attuazione del c.c.;

c) il coinvolgimento dell'intero patrimonio della fondazione;

d) la collettivizzazione delle tutele e l'inibizione alla creazione di posizioni di preferenza, nei confronti dei creditori : in sostanza, l' applicazione delle regole di parità di trattamento;

- Il C.d.A. , che si è insediato il 10.10.2016 , ha esperito, in questi quattordici mesi , un insieme di azioni che non hanno conseguito i risultati sperati di riavvio e potenziamento delle attività di solidarietà sociale e pertanto lo scopo istituzionale è divenuto oggettivamente impossibile da raggiungere stante che si è andato esaurendo .

- Si ritiene ,altrettanto , non fattibile/praticabile la “.. trasformazione del proprio scopo istituzionale.. “ stante che sia l' attuale stato d'uso dei beni patrimoniali che la totale mancanza di liquidità economico/finanziaria ,non permettono di ipotizzare il riavvio , in tempi certi, delle nuove attività da gestire e che siano confacenti al territorio dove la fondazione è insediata ,con la certezza delle indispensabili risorse necessarie per detto riavvio e per la sua continuazione.

- Non secondaria è, la nuova problematica relativa al “ gruppo Amministrazione pubblica “, ai fini del bilancio consolidato dell'Amministrazione comunale di Sabbioneta a far tempo dall'anno 2018 e se la Fondazione , nella quale il Comune nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale che ne predispone e approva i programmi fondamentali e ne verifica l'attuazione, debba essere considerata un ente controllato .

- I giudici lombardi,della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia , con la delibera n. 64/2017, in primo luogo, fanno un breve ed efficace compendio dei vari aspetti relativi al bilancio consolidato di cui, di seguito, si riportano i punti salienti:
 - ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata;
 - il consolidamento serve a sopperire alle carenze informative, valutative e gestionali dei bilanci degli enti che svolgono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società;

- gli enti strumentali controllati e gli enti strumentali partecipati sono l'aggregato che, assieme alle società controllate e partecipate (e agli organismi privi di personalità giuridica), definiscono il perimetro del gruppo amministrazione pubblica;
- il gruppo amministrazione pubblica è costituito da: organismi strumentali della PA capogruppo; enti strumentali controllati; enti strumentali partecipati; società controllate; società partecipate. Gli enti capogruppo devono formare due distinti elenchi, non necessariamente identici, da approvare in giunta. Il primo individua gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; l'altro gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da comprendere nel bilancio consolidato. Gli enti e le società inclusi nel gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco che determina l'area di consolidamento nei casi di «irrilevanza» e di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate».

– L'inquadramento della Fondazione.

Secondo la Corte, la fondazione nella quale il Comune nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale che ne predispone e approva i programmi fondamentali e ne verifica l'attuazione, ha una particolare natura giuridica incentrata su patrimonio e scopo. A differenza delle società, nelle quali il socio, in virtù del conferimento, ha diritto alla distribuzione degli utili derivanti dall'attività d'impresa e rimane titolare del credito alla quota di patrimonio che residua dopo la liquidazione, per le fondazioni, salvo diverse discipline di settore, l'articolo 28 del codice civile prevede, difatti, in caso di esaurimento o sopravvenuta inutilità dello scopo, la trasformazione, a opera dell'autorità governativa, in altra aderente alla volontà del fondatore. In alternativa, alla ricorrenza di determinati presupposti, prevede la devoluzione dei beni a terzi (articoli 30, 31 e 32 del codice civile). Inoltre (parere n. 350/2012 sempre della Sezione Lombardia), la natura giuridica del rapporto fra ente locale e fondazione è connotata da un carattere prettamente patrimoniale, risultando dunque di difficile individuazione il presupposto della partecipazione pubblica totalitaria, in quanto, a seguito dell'atto di fondazione, l'ente locale perde il diretto controllo sul patrimonio, eventualmente, conferito.

Analogamente, non sembrano presenti, anche alla luce dell'articolo 25 del codice civile e degli articoli 5 e 192 del Dlgs 50/2016), i requisiti del controllo analogo. Questi aspetti evidenziano un labile rapporto di strumentalità fra ente locale e fondazione che costituisce il presupposto principe per l'inclusione nel gruppo amministrazione pubblica e poi, eventualmente, nel perimetro di consolidamento.

Tuttavia, per la Corte, la lettura dell'articolo 11-ter del Dlgs 118/2011, in particolare alla luce di quanto precisato dal relativo paragrafo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sembra includere nel gruppo amministrazione pubblica anche le fondazioni, specie del tipo di quelle oggetto del quesito ("... nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale..). Quanto al secondo quesito, relativi agli Enti strumentali partecipati, sempre l'articolo 11-ter, comma 2, del Dlgs 118/2011 è, anche in questo caso, abbastanza chiaro, dato che definisce «ente strumentale partecipato» l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 1 (che definiscono i presupposti per qualificare un ente come controllato). Pur prendendo atto di possibili distorsioni applicative, di conseguenza, la definizione legislativa non richiede, in questo caso, né la concorrente presenza della nomina di amministratori (e, tantomeno, della loro maggioranza), né la capacità, da parte dell'ente locale partecipante, di influenzare le scelte amministrativo-gestionali del soggetto partecipato.

Sempre nell'ambito della possibilità, da parte di un Ente locale, di erogare contributi ad una fondazione, che svolge la propria attività sul territorio di riferimento dell'Ente, la magistratura contabile ha reso numerosi pareri che convergono sul fatto che l'ente locale può erogare ad una fondazione specifici contributi e predeterminati da una determinata convenzione di servizio, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare,

fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore di privati , come viene considerata la fondazione. “ L'Ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare, di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente, le perdite gestionali della fondazione , perchè alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione col suo patrimonioSe le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere le ordinarie spese di gestione , l'ente deve cessare la sua attività , così come previsto dal codice civile.” (Sez.Reg.le di Controllo del Piemonte – Parere 13.12.2017 n.201/2017) .

– E per ultimo , in sintesi, la Responsabilità degli amministratori

- 1) verso l'Ente ;
- 2) verso i Creditori dell'Ente ;
- 3) verso i Terzi.

1/A : Verso l'Ente : art.18 codice civile (norma stabilita per gli enti riconosciuti ma rientra applicabile anche agli enti non riconosciuti).

Gli amministratori rispondono verso l'Ente secondo le norme sul mandato (artt.da 1703 a 1730 del codice civile).

Gli amministratori che hanno partecipato al compimento dell'atto sono solidalmente responsabili verso l'ente per i danni causati ; del pari sono responsabili gli amministratori che , pur non condividendo il compimento dell'atto, ne erano a conoscenza e non hanno preso alcuna iniziativa al riguardo.

Ma è esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto o che abbia “ formalizzato “ il proprio dissenso nel verbale della riunione del C.d.A., in cui si delibera sul compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, in altro atto scritto .

2/B : Verso i creditori dell'Ente .

Gli amministratori sono responsabili per il pregiudizio arrecato ai creditori a seguito della violazione del dovere di preservare l'integrità del patrimonio dell'Ente (tale principio è stabilito in materia di società dall'art.2394 cod.civile ,ma si ritiene applicabile anche a tutti gli enti collettivi) . I creditori possono esercitare l'azione se il patrimonio dell'ente risulta insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti.

3/C : Verso i terzi .

Il singolo associato od il terzo hanno diritto al risarcimento del danno diretto causato da atti colposi o dolosi degli amministratori .

Prescrizione : 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

E' prevista un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inadempienti ?

Per le Fondazioni – Art.25 c.3 cod.civ.

Le azioni contro gli amministratori, per fatti riguardanti la loro responsabilità, devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (n.r. vedasi la già citata circolare 14.11.2011 di Regione Lombardia) .

Deve essere provato, in giudizio, l'inadempimento degli amministratori ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta . Prescrizione : 5 anni.

Prima di chiudere intendo rispondere alla richiesta del consigliere relativamente al fatto che “ lo

stesso assessore-presidente non ha chiarito perchè ha messo a disposizione , a suo tempo, i soldi personali che poi si è autorimborsato , non appena sono stati introitati gli euro per il vecchio contenzioso con la CSA” .

Informo il consigliere Gorni che all'atto della mia nomina a presidente del C.d.A. della Fondazione, il 10.10.2016, sul c/c ordinario funzionante presso l'Agenzia di Sabbioneta della Banca del Monte dei Paschi di Siena , vi era un disponibilità liquida di 0,82 centesimi.La contabilità veniva svolta dalla segretaria amministrativa che, direi ,quasi giornalmente mi informava delle scadenze e dei pagamenti da effettuare e ne chiedeva l'autorizzazione . A fronte di scadenze pressanti ho ritenuto ,pertanto, di rimpinguare con un primo bonifico , effettuato il 14.10.2016 per un importo di €.1.700,00, per far fronte ai più svariati pagamenti ; intendo precisare che a quella data , secondo un prospetto di contabilità che veniva tenuto con regolarità ogni 7/10 giorni , dalla segretaria amministrativa, i “ debiti già maturati “ , con le relative scadenze ,portavano ad un “ Tot.Maturato di €.87.474,99 “.

Orbene, tutti i bonifici effettuati portano la dicitura “ prestito per bonifico da parte del presidente , da restituire “.

Dal 14.10.2016 al 2.10.2017 ho effettuato ,sia bonifici che pagamenti vari ,con fondi personali stante la mancanza di liquidità sul citato conto corrente ordinario ,per un totale di €.12.133,03 , con una media mensile di mille euro.

Dal 23.6.2017 , data di cessazione del rapporto di lavoro della ex segretaria amministrativa , ho dovuto , anche, seguire , personalmente sia la contabilità che il rapporto di conto corrente con l'istituto bancario.

Dopo l'udienza di martedì 19.9.2017 , avanti il giudice dott. Marco Benatti , del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Seconda civile , per “ arricchimento senza causa “nella vertenza promossa dalla Fondazione contro CSA , ex art.702 bis cpc., relativamente al premio di qualità riferibile all'anno 2007 e per cinque mesi del 2008,(di dieci anni fa e con il “ transito” di ben 4 presidenze !!) , trattenuti , indebitamente, da CSA , per un importo di €.10.180,57 , il Giudice , il 10.10.2017 “ Definitivamente decidendo sul ricorso : 1) accoglie la domanda e,per l'effetto, condanna CSA Coop.va sociale servizi assistenziali ,nella persona del legale rappresentante al pagamento a favore di Fondazione Isabella Gonzaga Onlus , della somma di €.10.180,57 oltre interessi nella misura legale calcolati dal 24/1/2011 al 29/5/2017 e nella misura ex art.1284/4 cc dal 30.5.2017 al saldo. 2) condanna CSA Coop.va sociale servizi assistenziali ,nella persona del legale rappresentante , alla rifusione a favore di Fondazione Isabella Gonzaga Onlus delle spese del presente procedimento che liquida in €.2.235,00 per compensi, €.485,25 per spese generali e €.150,00 per anticipazioni , oltre accessori di legge.” .

C.S.A. ha rimesso alla Fondazione, un bonifico di €.15.337,25, con valuta 26.10.2017 .

A fronte di tale somma si sono disposti dei bonifici di pagamento , in data 31.10.2017, tra cui “ €.12.133,00 a favore del presidente , quali prestiti , da restituire ,per pagamenti vari effettuati dal medesimo,su passività/spese/pagamenti maturati dalla Fondazione , a far tempo dal 14 ottobre 2016 fino al 2 ottobre 2017 , per tale importo .”

Alla data odierna risulterà ,ancora, a credito per bonifici e pagamenti effettuati nel mese di nov.dic. 2017 per €.1.275,53.

Sabbioneta , 22 dicembre 2017

(Claudio Balestrieri)

